

I. 53/1994 - Art. 7. autorizzazione dal consiglio dell'ordine

I. 53/1994 - Art. 7. autorizzazione dal consiglio dell'ordine – non necessaria a mezzo pec

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Art. 7. autorizzazione preventiva del Coa – non necessaria a mezzo pec

1. L'avvocato [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato [o il procuratore legale] consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Documenti collegati:

[Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001](#)

Consegna diretta di copia dell'atto - Requisiti e modalità prescritti - Autorizzazione del consiglio dell'ordine - Previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte dello stesso - Istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia -

[Notificazione eseguita dall'avvocato ex legge 53/94 in mancanza dei prescritti requisiti - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8592 del 22/06/2001](#)

Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. 3,

I. 53/1994 - Art. 7. autorizzazione dal consiglio dell'ordine

Sentenza n. 8592 del 22/06/2001 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge 53/94, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non

[procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000](#)

Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della

[Notificazione eseguita dall'avvocato "ex" legge n. 53 del 1994 in mancanza dei prescritti requisiti - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000](#)

Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Sanatoria - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1242 del 01/12/2000 L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella

fine